

(N. 822)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1984

#### Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Già nell'ottava legislatura, il Governo presentò al Parlamento il disegno di legge atto Senato n. 466, il cui scopo era, istituendo il Consiglio generale degli italiani all'estero, di sostituire il preesistente Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE), costituito in base all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, di fatto, inoperante dal febbraio 1977, anche perchè il mandato dei suoi componenti, scaduto il 31 dicembre del 1976, non era più stato rinnovato.

Quadro di riferimento del predetto disegno di legge n. 466 furono, ovviamente, la decennale esperienza dello stesso CCIE, le indicazioni emerse in occasione della Conferenza nazionale dell'emigrazione, tenutasi a Roma dal 24 febbraio al primo marzo 1975, e le istanze presentate dalle diverse forze attive in campo migratorio.

Il presente disegno di legge non è che una nuova versione del provvedimento n. 466, opportunamente aggiornata alla luce degli elementi aggiuntivi maturati in questi ultimi anni.

Per illustrare il principale motivo di tali aggiornamenti basterà richiamarsi alla relazione sul disegno di legge n. 466, là dove affermava: « Il disegno di legge è strettamente legato con le proposte legislative (Berlinguer, Zaccagnini, Craxi) che sono state presentate alla Camera per la riforma dei Comitati consolari, in quanto il sistema elettivo del nuovo organismo si basa su elezioni di secondo grado da effettuare per il tramite di detti Comitati. È quindi chiaro che la riforma di tali Comitati rappresenta un *prius* rispetto alla istituzione del nuovo Consiglio ».

L'avvenuta presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge (atto Senato n. 555) relativo all'« Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana », ha consentito di elaborare definitivamente i testi degli articoli regolanti l'elezione, in secondo grado, dei membri dell'istituendo CGIE, da parte dei futuri Comitati, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze delle collettività emigrate, e per fare, così, del nuovo organismo un ponte ed un veicolo per far confluire il massimo di partecipazione delle nostre collettività all'estero alla soluzione dei loro problemi.

L'articolo 1 definisce le tre finalità basilari del CGIE: *a)* mantenere e sviluppare il collegamento dei lavoratori all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale della Madrepatria; *b)* assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro che in Italia; *c)* agevolare la partecipazione dei lavoratori emigrati alla vita delle comunità locali.

E condensata in questo articolo l'essenza della politica emigratoria italiana che, facendo perno sulla tutela di tutti i diritti dell'emigrato sia sul luogo di lavoro che in patria, si apre con costruttiva ambivalenza tanto sulle esigenze di rinsaldare ed elevare i legami dei lavoratori all'estero coi problemi e la vita del proprio Paese quanto sulle esigenze dell'integrazione, da cui dipende la piena affermazione dell'emigrante ed il suo più leale contributo alla vita sociale, culturale ed economica del Paese che lo accoglie.

L'articolo 2 indica le funzioni del CGIE: esse vanno dalle formulazioni di pareri, proposte, raccomandazioni in materia di occupazione e programmazione economica alle proposte per la emanazione di accordi internazionali, allo studio di iniziative utili per il coordinamento delle attività delle Regioni in materia di emigrazione.

L'articolo 3 chiarisce il carattere dell'organismo, che esplica i suoi atti mediante pareri, proposte e raccomandazioni. Il successivo articolo 4 stabilisce l'obbligatorietà della richiesta di parere da parte del Governo per il tramite del CIEm per determinate materie: in particolare sulle linee essenziali dei programmi pluriennali in materia di politica scolastica, formazione professionale, tutela sociale e previdenziale; sui criteri generali per l'erogazione dei contributi; sugli indirizzi generali per la stipulazione di nuovi accordi bilaterali e multilaterali.

L'articolo 5 risolve, nella maniera che è apparsa più ponderata, tre essenziali problemi. Anzitutto quello delle proporzioni fra membri eletti all'estero e rappresentanti delle forze politiche, sindacali e associazionistiche centrali: la proporzione di 75 rappresentanti diretti degli italiani all'estero verso 40 esponenti delle varie forze interessate, in Italia, ai problemi dell'emigrazione sembra rappresentare il più equo punto di equilibrio, anche tenendo conto della necessità di non sorpassare quel limite di membri globale oltre il quale si andrebbe a scapito dell'efficienza. In secondo luogo si è cercato di risolvere, bilanciando le molteplici e tutt'altro che univoche esigenze, il problema della distribuzione dei 40 posti riservati alle rappresentanze « interne ». È sembrato in questo campo opportuno portare sulla stessa base numerica (nove) le rappresentanze dei partiti politici, delle grandi Associazioni nazionali di emigrazione e delle Confederazioni sindacali e dei Patronati maggiormente rappresentativi. Assegnata un'adeguata rappresentanza alle Regioni, si sono distribuiti gli altri posti secondo criteri intesi ad assicurare il più efficace concorso di capacità tecniche o specialistiche.

Ulteriori concorsi di organismi o interessi che possano ugualmente fornire utili contributi ai lavori del CGIE sono previsti con

la categoria di membri con voto soltanto consultivo istituita e disciplinata dall'articolo 7.

Si è infine, sempre nell'articolo 5, proposta una soluzione al complesso problema della cittadinanza dei membri del CGIE. Sembra impossibile — sia per ragioni giuridiche che per i rischi di difficoltà internazionali — includere nel CGIE coloro che non abbiano la cittadinanza italiana: la stessa rilevanza che le funzioni e gli atti del CGIE possono avere su orientamenti interni — ed internazionali — della politica e della legislazione italiana esclude che essi possano essere adottati con concorso, od anche ad iniziativa, di non cittadini. È ovvia, d'altra parte, l'esigenza politica ed umana di non tagliare fuori benemeriti animatori dell'assistenza e promozione delle collettività. Si è quindi prospettata una soluzione per cui, nei Paesi ove ci siano da eleggere più di due membri, per uno su tre potrebbe anche trattarsi di persona attualmente priva di cittadinanza purchè: *a)* risultino essere figli o discendenti in secondo grado di cittadini italiani; *b)* svolgano consistenti attività sociali e culturali nell'ambito delle locali comunità italiane; *c)* richiedano, nell'accettare l'incarico di membro del CGIE, la cittadinanza italiana.

Gli articoli 9, 10 e 11 trattano della struttura e degli incarichi direttivi del CGIE.

I collegamenti dei membri del CGIE con le collettività di cui sono espressione e con le autorità dei Paesi di insediamento vengono previsti e regolati negli articoli 12 e 13, stabilendosi che i membri del CGIE partecipino sistematicamente alle riunioni del Co-

mitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione ove risiedono.

Si prevedono con l'articolo 13 opportuni contatti dei singoli membri del CGIE con gli organi diplomatico-consolari e, con il loro assenso, con le autorità locali del Paese di residenza.

La decennale esperienza del Comitato consultivo degli italiani all'estero ha irrefutabilmente provato la grande opportunità di contatti fra i membri eletti dell'organo rappresentativo e le collettività rappresentate. Ma quell'esperienza ha altresì dimostrato come, a parte altre difficoltà psicologiche ed iniziali, il dato finanziario costituisca un serio limite all'instaurazione e sviluppo di tali contatti. Si è pertanto previsto all'articolo 13 un rimborso forfettario (la cui natura esclude qualsiasi rapporto di impiego e, comunque, qualsiasi altra obbligazione amministrativo-finanziaria dello Stato) per facilitare ai membri del CGIE l'assolvimento dei loro compiti di istituto ed in particolare i contatti con le varie collettività dislocate nel Paese di impiego.

Gli articoli 14, 15 e 16 sviluppano i criteri e metodi per l'elezione o la designazione dei membri del CGIE.

Con l'articolo 17 si dispone l'imputazione sul bilancio di previsione per l'anno 1985 della somma occorrente per il funzionamento del CGIE: 600 milioni.

L'articolo 18 stabilisce l'emanazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, delle relative norme di attuazione, mentre, con l'articolo 19, viene soppresso il CCIE.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il CGIE ha come fine quello di contribuire a mantenere e sviluppare il collegamento dei lavoratori italiani all'estero con la vita politica, culturale, economica e sociale del Paese, di assicurare la più efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro quanto in patria, e di agevolare la partecipazione dei lavoratori emigrati alla vita delle comunità locali.

## Art. 2.

Per l'attuazione dei fini di cui al precedente articolo 1 il CGIE provvede a:

esaminare i problemi dell'emigrazione in relazione alle loro cause e conseguenze rispetto alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e della popolazione nonché rispetto allo sviluppo economico e sociale del Paese;

formulare pareri, proposte e raccomandazioni in materia di: occupazione e programmazione economica; formazione professionale e collocamento dei lavoratori all'estero; reinserimento in attività produttive, singole ed associate, di coloro che rimpatriano, loro aggiornamento ed eventuale loro qualificazione professionale;

verificare i problemi e le esigenze in materia di servizi sociali per i lavoratori emigrati e le loro famiglie, proponendo le soluzioni partecipative più idonee;

formulare proposte in materia di accordi sulla sicurezza sociale e sui diritti civili, politici e sindacali con i Paesi di accoglimento, nonché di altri strumenti internazionali e comunitari concernenti le collettività italiane all'estero;

raccomandare le iniziative legislative ritenute opportune sulle materie di cui al presente articolo;

proporre agli organi di Governo competenti le iniziative per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, anche in relazione all'attuazione della funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività delle Regioni di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

elaborare una sintetica relazione annuale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per l'anno in corso.

#### Art. 3.

Gli atti del CGIE si distinguono in:

- a) pareri;
- b) proposte;
- c) raccomandazioni.

I pareri sono richiesti dal Governo, tramite il Comitato interministeriale per l'emigrazione.

Le proposte e le raccomandazioni sono rivolte al Governo, tramite il Comitato interministeriale per l'emigrazione.

#### Art. 4.

Il parere del CGIE deve essere richiesto sulle seguenti materie:

volume della spesa per realizzare la politica dell'emigrazione e per la tutela dei connazionali all'estero nel quadro del bilancio dello Stato;

linee essenziali dei programmi pluriennali e dei relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale, la tutela sociale e previdenziale, e per i rientri e gli alloggi;

criteri generali per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione sociale e civile degli emigrati;

orientamenti cui devono ispirarsi i programmi radiotelevisivi per le collettività italiane all'estero;

linee di riforma dei servizi dell'emigrazione, consolari, scolastici e sociali;

indirizzi generali per la stipula di nuovi accordi bilaterali o multilaterali.

Si prescinde dal parere del CGIE qualora non sia espresso entro 40 giorni dalla richiesta o nel maggiore termine indicato, di volta in volta, dal Governo, tramite il Comitato interministeriale per l'emigrazione.

#### Art. 5.

Il CGIE è composto da 116 membri, dei quali 75 in rappresentanza degli italiani all'estero e 40 nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al successivo sesto comma.

I 75 membri del CGIE in rappresentanza degli italiani all'estero sono eletti secondo le modalità previste dall'articolo 14, o, nelle ipotesi indicate dall'articolo 15, nominati secondo le modalità ivi stabilite e comunque nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun paese, dalla tabella allegata.

Essi devono risiedere da almeno due anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

Nei Paesi in cui siano da eleggere più di due membri, possono essere elette, nella proporzione di una su tre, anche persone sprovviste, al momento delle elezioni, della cittadinanza italiana, purchè:

risultino essere figli o discendenti in secondo grado di cittadini italiani;

svolgano consistenti attività sociali e culturali nell'ambito delle comunità italiane del Paese di residenza, secondo l'attestazione della competente rappresentanza diplomatica.

I membri di cui al precedente comma, eletti nel CGIE, devono richiedere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla elezione, la cittadinanza italiana.

I 40 membri di nomina governativa sono così ripartiti:

a) nove tra i designati dalle organizzazioni nazionali che operano nell'emigrazione;

b) nove tra i designati dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove tra i designati dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) quattro tra i designati, in rappresentanza delle Regioni e delle province autonome, della conferenza Stato-Regioni istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 1983;

e) tre esperti, designati rispettivamente uno dal Ministero degli affari esteri, uno dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) uno designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

g) uno designato dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

h) uno tra i designati dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri;

i) tre tra i designati dai più rappresentativi centri studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione.

È membro di diritto il segretario del Comitato interministeriale dell'emigrazione.

#### Art. 6.

I membri del CGIE rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti o riconfermati.

I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio.

## Art. 7.

Partecipano ai lavori del CGIE, con voto consultivo, i seguenti rappresentanti ed esperti:

il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonchè uno designato dal Ministro dell'interno ed uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

un rappresentante del CNEL;

un esperto designato dalla RAI-TV;

un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

tre esperti designati dalle Confederazioni nazionali delle cooperative maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il Comitato di presidenza può invitare ad assistere ai lavori del CGIE, a titolo di osservatori, sino a 20 personalità interessate ai problemi in discussione, scelte tra parlamentari, autorità estere, esponenti di organismi internazionali, studiosi di chiara fama.

Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE ai Presidenti delle due Camere, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare delegazioni per assistere alle sedute.

## Art. 8.

Il Consiglio è convocato dal presidente di regola due volte all'anno: esso può essere inoltre convocato, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il



trentesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio può deliberare la costituzione, nel suo seno, di commissioni per aree geografiche, in numero non superiore a 5; può altresì stabilire, per problemi specifici, la costituzione di altre commissioni il cui numero non potrà essere, contestualmente, superiore a tre.

Il Consiglio esamina ed approva la relazione sui problemi e le prospettive dell'emigrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

Il Consiglio può deliberare di affidare la rappresentanza dei nuclei di italiani che vivono in paesi non compresi nell'acclusa tabella ad uno o più consiglieri residenti in paesi limitrofi.

Le riunioni del Consiglio si tengono in Roma.

#### Art. 9.

Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o per sua delega dal Sottosegretario di Stato preposto ai problemi dell'emigrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente da lui delegato.

#### Art. 10.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e almeno sei membri devono stabilmente risiedere all'estero.

Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Comitato di presidenza si riunisce almeno bimestralmente.

Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

In occasione delle riunioni del Consiglio e delle commissioni, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 7, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

Il Comitato di presidenza riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività svolta.

#### Art. 11.

La segreteria del CGIE è affidata ad un funzionario del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica Amministrazione all'uopo comandato.

Possono essere chiamati a collaborare esperti estranei alla pubblica Amministrazione, in numero non superiore a quattro.

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro sono determinati il numero e le qualifiche del personale di cui al secondo comma, nonché la durata dell'incarico e il compenso spettante agli esperti di cui al terzo comma.

## Art. 12.

I membri del Consiglio rappresentanti le collettività all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei Comitati dell'emigrazione italiana costituiti nei paesi in cui risiedono.

Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. Nei casi previsti al quinto comma dell'articolo 8 ed al terzo comma dell'articolo 15, i membri del CGIE si riuniscono anche presso la rappresentanza diplomatica nei paesi ivi contemplati.

Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del Consiglio, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza, salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo successivo.

## Art. 13.

Per il migliore esercizio delle loro competenze istituzionali i membri del Consiglio possono richiedere notizie e chiarimenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, che hanno facoltà, ove ne ravvisino la necessità, di autorizzarli a prendere contatti con le autorità del paese di residenza.

Ad essi, per la partecipazione alle riunioni convocate dal presidente del CGIE, compete il trattamento di missione previsto, per l'interno del territorio nazionale, dalle leggi vigenti.

Inoltre, è attribuita ad ogni membro del Consiglio, fatta eccezione dei membri del Governo, dei parlamentari e dei funzionari dello Stato, un'indennità annuale forfettaria nella misura lorda di lire 1.800.000 per i residenti all'estero e di lire 600.000 per i residenti in Italia.

## Art. 14.

I rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 5 sono eletti a maggioranza semplice dai membri dei Comitati per l'emigrazione italiana regolarmente costituiti nei Paesi indicati nell'annessa tabella, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 5 e delle modalità previste nella norma di attuazione di cui al successivo articolo 18.

Qualora in uno dei Paesi indicati nell'annessa tabella siano operanti associazioni o federazioni di associazioni di emigranti non rappresentate in alcun Comitato per l'emigrazione italiana, esse potranno designare un proprio rappresentante per partecipare all'elezione dei membri del CGIE in quel determinato Paese, a condizione che dette associazioni o federazioni operino in quel Paese da almeno due anni e siano attivamente presenti in tutte le circoscrizioni consolari del Paese medesimo.

L'elezione dei rappresentanti del CGIE avviene a scrutinio segreto in una riunione plenaria degli elettori di cui ai precedenti commi convocata dal capo della Rappresentanza diplomatica con preavviso di almeno 15 giorni e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.

Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dalla Rappresentanza diplomatica al Ministero degli affari esteri, che certifica, sulla base dei rapporti d'Ambasciata, la regolarità dello svolgimento degli scrutini.

## Art. 15.

Qualora, per circostanze obiettivamente accertate dalla Rappresentanza diplomatica, risulti impossibile la regolare costituzione dei Comitati per l'emigrazione italiana, la Rappresentanza interessata, sentiti i Comitati e le associazioni esistenti sul po-

sto, propone al Ministero degli affari esteri un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella annessa alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese.

Nello stesso modo si procede qualora il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole circoscrizioni consolari, in uno dei Paesi di cui alla tabella annessa alla presente legge, non raggiunga il numero minimo richiesto per la regolare costituzione dei Comitati per l'emigrazione italiana, purchè tale numero venga raggiunto nell'intero Paese.

Nei casi in cui la tabella annessa alla presente legge assegni un numero di membri del CGIE a più di un Paese, le Rappresentanze diplomatiche interessate, sentiti i Comitati e le associazioni esistenti sul posto, propongono al Ministero degli affari esteri, per la scelta definitiva, un elenco, fra esse concertato, contenente un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella stessa. Qualora, invece, in uno o più di tali Paesi siano regolarmente costituiti Comitati per l'emigrazione italiana, si procede all'elezione dei rappresentanti nel CGIE, presso una delle Rappresentanze diplomatiche interessate, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 14 ed applicando, se del caso, il successivo comma del presente articolo. I membri del CGIE così eletti vengono considerati rappresentanti degli italiani residenti in tutti i Paesi considerati.

Qualora, nel Paese o nei Paesi considerati, i Comitati per l'emigrazione italiana non siano costituiti in tutte le circoscrizioni consolari di prima categoria, le competenti Rappresentanze promuovono, nelle circoscrizioni residuali, opportune forme di consultazione delle collettività e delle associazioni ivi esistenti, al fine di designare tre membri rappresentanti ognuna di dette collettività, che partecipino all'elezione dei membri del CGIE, secondo quanto disposto dal presente articolo e dal precedente articolo 14.

## Art. 16.

In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei 75 membri del CGIE eletti dalle collettività all'estero entro 60 giorni si provvede alla sostituzione con la nomina dei non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri per i successivi adempimenti previsti dalla presente legge.

In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei 40 membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

I sostituti restano in carica fino al compimento del triennio per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

## Art. 17.

Le spese per il funzionamento della segreteria e quelle relative al CGIE ed alle sue commissioni, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori della sede dove si tiene la riunione, nonché le indennità di rimborso spese forfettarie di cui all'articolo 13, graveranno su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 600 milioni, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni 1985 e 1986 dell'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione, che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei 75 membri di cui alla tabella allegata, e per le designazioni dei 40 membri di cui all'articolo 5, sesto comma.

In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata, con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 19.

Viene soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64.

**TABELLA**  
**DI RIPARTIZIONE GEOGRAFICA**  
**DEI MEMBRI DEL CGIE**

**ORGANICO DEI MEMBRI**  
**RESIDENTI ALL'ESTERO**

**Europa**

Austria . . . . .	1
Belgio . . . . .	4
Francia . . . . .	5
Germania Federale . . . . .	6
Gran Bretagna . . . . .	3
Lussemburgo . . . . .	2
Paesi Bassi . . . . .	2
Spagna . . . . .	1
Svezia . . . . .	1
Svizzera . . . . .	5
———	
TOTALE EUROPA	30

**Africa**

Algeria e Marocco . . . . .	1
Libia . . . . .	1
Nigeria . . . . .	1
R.A.E. . . . .	1
Sud Africa . . . . .	2
Tunisia . . . . .	1
———	
TOTALE AFRICA	7

**America del Nord**

Canada . . . . .	6
U.S.A. . . . .	3
Messico . . . . .	1
———	
TOTALE AMERICA DEL NORD	10



**America Centrale**

Costa Rica ed altre Repubbliche . . . 1

—————  
TOTALE AMERICA CENTRALE 1**America del Sud**

Argentina . . . . . 7

Brasile . . . . . 3

Cile . . . . . 1

Colombia . . . . . 1

Ecuador . . . . . 1

Perù . . . . . 1

Uruguay . . . . . 2

Venezuela . . . . . 4

—————  
TOTALE AMERICA DEL SUD 20**Oceania**

Australia . . . . . 5

—————  
TOTALE OCEANIA 5**Asia**

Arabia Saudita . . . . . 1

Iran, Iraq e Turchia . . . . . 1

—————  
TOTALE ASIA 2—————  
TOTALE GENERALE 75